

## REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio elettorale, 20 maggio 2008, prot. n. 8676/1.5.2

*Risarcimento danni per scrutatore infortunatosi.*

In riferimento alla nota in oggetto, con cui il Comune di ... ha portato a conoscenza dello scrivente Servizio di aver ricevuto una richiesta di risarcimento danni dalla scrutatrice Sig.ra ..., per un infortunio occorso in sede di scrutinio, nonché di aver già provveduto all'inoltro della stessa alla Compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi, si osserva quanto segue.

Secondo l'orientamento ministeriale e giurisprudenziale in merito al tipo di responsabilità imputabile all'Amministrazione o alle Amministrazioni interessate alle elezioni, non si ritiene sussista alcun profilo di responsabilità in capo all'Amministrazione regionale. Non sussiste infatti possibilità di risarcimento danni tramite riconoscimento di equo indennizzo. Sul punto il TAR – Lazio, Latina con sentenza 23 febbraio 1993, n. 196 esclude che l'incarico di scrutatore possa dar luogo a qualche forma di dipendenza organica con l'Amministrazione o le Amministrazioni interessate alle elezioni e pertanto la posizione del componente l'ufficio di sezione è di diritto soggettivo (risarcimento danni) e va fatta valere innanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Secondo il citato orientamento, la responsabilità potrebbe eventualmente essere di natura civilistica (l'infortunio infatti potrebbe derivare da comportamenti colposi od omissivi dell'Amministrazione comunale, cui compete l'allestimento dei seggi) e pertanto la scrutatrice potrebbe agire contro il Comune nelle opportune sedi, sempreché quest'ultimo non ritenga attivabile da subito, in sede stragiudiziale, la copertura assicurativa in essere. In tal senso, la segnalazione alla Compagnia assicuratrice appare quindi come un'implicita richiesta di verifica dell'eventuale responsabilità civilistica del Comune.